



# COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 96 del Reg. Data 05.07.2016	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – ALLEGATO G -, ai sensi del D.P.R.S. del 04/06/1996, CHE REGOLA I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITA' – ALLOGGIO PER MINORI.</b>
-----------------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di luglio alle ore **12:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	SALANITRO Avv. LUIGI	Assessore	SI
4	CARRINI Sig.ra ANTONELLA	Assessore	SI

Presenti 4
Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: Favorevole.

**VISTA** la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTE** le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;**

## **DELIBERA**

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Francesco Fulia*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to Dott. Ciro Carrocetto*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente ( art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05.07.2016.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 05.07.2016


**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO**

Approvazione schema di convenzione - Allegato G - , ai sensi del D.P.R.S del 4/06/1996 , che regola i rapporti tra enti locali e gli enti gestori di Comunità-Alloggio per minori.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 DEL 5-7-2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREMESSO** che, il Tribunale per i Minorenni di Messina con nota prot. n.17-2014 R.VG. del 23/07/2014, acquisita al protocollo di Questo Comune al n. 6644 , in pari data, ha trasmesso il Decreto n. 17/14 R.V.G. - 389/2014- ed ha disposto che il servizio sociale competente per territorio, curi l'inserimento di un minore, residente in questo Comune, presso una struttura adeguata, "da individuarsi, quanto più possibile, prossima al luogo di residenza della famiglia".

**CHE**, il Consultorio Familiare di Sant'Agata Militello ASP n 5, con nota prot. n. 106114/2014, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 35/em. in data 22/09/2014, nell'ottemperare a quanto disposto dal succitato Decreto n. 389/2014, ha comunicato che in data 22/09/2014 è avvenuto l'inserimento del minore presso la Comunità Alloggio "Casa Nadino" di Acquadolci;

**VISTA** la legge regionale del 9 maggio 1986, n. 22, di gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali - interventi e servizi per il recupero di minori ed adulti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

**VISTO** il D.P.R.S del 4/06/1996, di approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale del 9 maggio 1986 , n 22;

**VISTO** lo schema di convenzione - Allegato G - del succitato Decreto, che regola i rapporti tra enti locali e gli enti gestori di Comunità-Alloggio per minori;

**RITENUTO**, pertanto, approvare lo schema di convenzione - Allegato G-, giusta D.P.R.S del 4/06/1996, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la Determinazione Sindacale N. 3/2014;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE LL vigente in Sicilia

## **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE**

### **DELIBERI**

#### **PRE I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA,**

**APPROVARE** lo schema di convenzione - Allegato G - , ai sensi del D.P.R.S del 4/06/1996 , che regola i rapporti tra enti locali e gli enti gestori di Comunità-Alloggio per minori, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;


**AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della succitata convenzione;

**AUTORIZZARE** il Responsabile dell' Area Amministrativa a predisporre tutti gli atti necessari al fine di provvedere all'attuazione del presente deliberato;

**DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

San Fratello, li 05/07/16

**IL PROPONENTE**



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

*ATTESTA*

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'1, comma 1, lettera ij) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

**Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO**

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere \_\_\_\_\_

Data 11/07/2016

favorevole

Il Responsabile  
Salimè

**Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_

Allegato G

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno duemila..... addì ..... del mese di .....

TRA

l'Amministrazione comunale di ..... codice fiscale n. .... d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il sig. .... nella sua qualità di ..... autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione ..... n. .... del ....., esecutiva;

E

L'Ente assistenziale ..... con sede in ..... via ..... n. .... codice fiscale n. .... d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. .... nato a ..... il ..... in qualità di ..... gestore dell.... seguent.... comunità-alloggio - iscritt.... all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizat.... a funzionare fino al ..... con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato: 1) ..... D.A. n. .... del ..... 2) ..... D.A. n. .... del ..... 3) ..... D.A. n. .... del .....

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

#### Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nell.... comunità alloggio in premessa indicat.... avent.... le caratteristiche appresso specificate, n. .... minor.... di sesso ..... (maschile o femminile) su n. .... posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

#### Art. 2

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. .... (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso ..... (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni). (Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità). Nella comunità ..... possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

#### Art. 3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

#### Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali; -
- n. 1 ausiliario; nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale),
- n. 1 psicologo o neuropsichiatra,

n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza. L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale. L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di L. .... (L. 2.000 se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di L. 3.000 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale. L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.



#### Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto. L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di L. 2.084.205 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di L. 35.920 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

#### Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art. 16

Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal ..... salvo quanto prescritto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### Art. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale. Per eventuali controversie, il foro competente è .....

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente

L'ente locale